



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO
"Baldo Bonsignore"**

Via E. Amari n° 1 91026 MAZARA DEL VALLO TP
Cod. Fiscale 82006260812 - C.M. TPEE058003
TELEFONO E FAX 0923.942810
E-MAIL-PEO: tpee058003@istruzione.it
PEC: tpee058003@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it

CIRCOLARE n. 22

**A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA
ALLA DSGA
ALL'ALBO
LORO SEDI**

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE

Si ricorda al personale scolastico che, come riportato nella circolare permanente e nel regolamento di Istituto in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, è severamente vietato fumare in tutti i locali scolastici sia al chiuso sia all'aperto.

Si porta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;
3. **Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È VIETATO:

- **fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;**
- **utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.**

Il divieto interessa tutto il personale scolastico e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I fiduciari di plesso, i collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si ringrazia per la collaborazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Serafina Di Rosa
(documento firmato digitalmente)